

VADEMECUM SCRUTINI

- Il Consiglio di classe come “collegio perfetto e sovrano” nell’attribuzione dei voti. La valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Il Consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che **esige la presenza di tutti i suoi componenti** per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
- Sostituzione del docente assente. Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Nota bene: **il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe**, anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). **Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale**. Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti prevedendo apposita determina.
- Il Dirigente può delegare un componente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio.
La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto e deve essere inserita a verbale”. Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe), però **le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.**
- Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casi: 1. se il vicario è un componente del Consiglio di classe; 2. se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio o impegnato in mansioni che impediscono di svolgerne i compiti.
- Per i docenti le ore per la partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all’attività funzionale all’insegnamento (fino a 40 ore per i CdC). La partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio di cui all’art. 29, comma 3 del CCNL/2007. È infatti un’attività dovuta.
- Il referente incaricato della disciplina di Educazione civica esprimerà una valutazione globale, basata sul quadro fornito dai docenti del Consiglio di Classe.

- I docenti di Sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”, partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni⁵. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
- L’insegnante di Religione Cattolica partecipa alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione Cattolica.
La valutazione viene riportata su nota separata mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- Il docente di Materia Alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. La valutazione viene riportata su nota separata mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- Docenti impegnati in attività progettuali o complementari (assistenza allo studio, approfondimenti in compresenza...) offrono al coordinatore, prima dello scrutinio, elementi conoscitivi sull’impegno profuso dall’alunno affinché se ne tenga conto in sede di valutazione.
- VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: Viene espressa mediante giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.
- DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: sia per gli alunni di scuola primaria che per quelli di scuola secondaria
- SCUOLA PRIMARIA: I voti sono espressi sotto forma di livelli e di giudizi descrittivi
- SCUOLA SECONDARIA: I voti sono espressi in decimi (voto intero). **Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto**, in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione e, nello stesso tempo, **se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.** Si precisa, inoltre, il principio secondo il quale in sede di scrutinio la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”. Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37, comma 3 del D.Lgs. 297/94).